

Il D.Lgs. n. 22/2015 sugli Ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione

NOTA PER I DELEGATI

Lo scorso mese di dicembre è stata approvata la c.d. Legge delega sul Jobs Act (Legge 10 dicembre 2014, n. 183) che - proprio in quanto Legge delega - ha previsto l'adozione da parte del Governo, entro i successivi sei mesi, di ulteriori provvedimenti sulle materie individuate (riforma degli ammortizzatori sociali e dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva, tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro).

Il 7 marzo 2015 sono entrati in vigore i primi due decreti:

- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 sul cosiddetto contratto a tutele crescenti (che come noto ha segnato di fatto, per i lavoratori coinvolti, l'abrogazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori).
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 riguardante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati", a cui è dedicata questa nota.

Quella che segue è un'esposizione tecnica e schematica del provvedimento: ci limitiamo qui ad osservare che alla progressiva precarizzazione del mondo del lavoro non si è neppure fatto corrispondere un ampliamento delle tutele economiche, non essendo stato realizzato un adeguato sistema di protezione sociale per i casi di perdita del posto di lavoro (v. in particolare l'ultima pagina destinata al confronto fra ASpl e mini-ASpl e la "nuova" misura introdotta dal decreto con il nome di NASpl).

Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 sugli Ammortizzatori sociali si compone di 5 titoli:

Titolo I Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)

riguardante la misura destinata a sostituire l'ASpl e la mini-ASpl;

Titolo II Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)

sulla misura volta a sostituire l'una tantum in precedenza prevista per i collaboratori continuativi;

Titolo III Assegno di disoccupazione

riguardante la previsione di un'ulteriore sostegno economico al termine della fruizione della NASpl;

Titolo IV Contratto di ricollocazione

consistente nella possibilità di ricevere un servizio di assistenza nella ricerca del lavoro;

Titolo V Disposizioni finanziarie e finali

DISCIPLINA DELLA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASpl)¹

La NASpl sostituisce le prestazioni di ASpl e mini-ASpl introdotte dalla Riforma Fornero per i casi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Ne sono **destinatari** i lavoratori dipendenti, con le seguenti esclusioni:

- dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli.

Requisiti:

- perdita involontaria dell'occupazione (sono inclusi e quindi possono beneficiare della NASpl:
 - i lavoratori licenziati per motivi disciplinari;
 - i lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa;
 - i lavoratori che hanno accettato l'«offerta di conciliazione» nell'ambito della nuova procedura introdotta dal D.Lgs. n. 23/2015;

¹ Alla NASpl l'INPS ha dedicato in particolare le circolari n. 94 del 12 maggio 2015 e n. 142 del 29 luglio 2015.

- i lavoratori cessati per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito della procedura di conciliazione prevista dalla Legge Fornero in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- i lavoratori cessati per risoluzione consensuale a seguito di trasferimento ad altra sede distante oltre 50 Km dalla propria residenza e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
- le lavoratrici madri che hanno rassegnato le dimissioni durante la gravidanza o entro il compimento di un anno di età del bambino);
- stato di disoccupazione;
- almeno 13 settimane di contribuzione² nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione³;
- 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Calcolo

L'indennità è rapportata alla retribuzione mensile calcolata come segue:

$$\frac{\text{retribuzione imponibile INPS ultimi 4 anni}}{\text{settimane di contribuzione}} \times 4,33 = \text{retribuzione mensile}$$

retribuzione mensile fino a € 1.195 ⁴	75% della retribuzione mensile	Massimale € 1.300 ⁴
	75% di € 1.195 (= € 896,25)	
retribuzione mensile superiore € 1.195	+ 25% della differenza tra retribuzione mensile e € 1.195	

È corrisposta nella stessa misura per i soci lavoratori e il personale artistico.

A partire dal 4° mese la NASpI si riduce del 3% ogni mese (rispetto al precedente).

Non è soggetta al prelievo contributivo del 5,84%.

Durata

La durata è **pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni** (rispetto all'ASpI viene superato il criterio della durata collegata all'età anagrafica del disoccupato, adottando quello già in vigore per la mini-ASpI: v. prospetto all'ultima pagina)⁵. Sono escluse le settimane che siano già state prese in considerazione per una precedente prestazione.

La possibilità per il lavoratore al quale spetti l'indennità di mobilità di optare per la NASpI nei casi in cui il nuovo trattamento fosse più favorevole è stata esclusa dall'INPS con la circolare n. 142/2015.

Domanda e decorrenza

La domanda va presentata in via telematica **entro 68 giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpI spetta **dall'8° giorno successivo alla cessazione o (per domande presentate successivamente) dal giorno successivo alla domanda.**

Condizionalità

L'erogazione della NASpI è condizionata alla **regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di qualificazione professionale.**

Incentivo all'autoimprenditorialità

È possibile richiedere la **liquidazione anticipata** dell'importo complessivo per **l'avvio di un'attività autonoma o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa** in cui i soci prestino attività lavorativa.

² Per l'accredito dei contributi la retribuzione deve essere almeno pari all'importo limite settimanale comunicato annualmente dall'INPS (per il 2015 € 200,76).

³ Eventuali periodi non utili al soddisfacimento del requisito contributivo (malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro; cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore; assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità) immediatamente precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, saranno considerati periodi neutri e determineranno un ampliamento, pari alla loro durata, del periodo all'interno del quale ricercare i requisiti necessari di almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo (Circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015).

⁴ Importo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

⁵ La norma contenuta nel D.Lgs. n. 22/2015 che stabiliva in 18 mesi la durata massima della NASpI a partire dal 1° gennaio 2017, è stata abrogata dal D.Lgs. n. 148/2015: la durata della NASpI rimarrà pertanto anche a regime pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (quindi massimo 2 anni). La maggior durata è finanziata dalle economie operate sulla CIG - v. capitolo relativo.

In questi casi non sono riconosciuti i contributi figurativi, né l'assegno per il nucleo familiare. La domanda deve essere presentata in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio della nuova attività. L'anticipazione andrà interamente restituita nel caso si instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della fine del periodo per cui è riconosciuta la NASpl (a meno che tale rapporto non sia alle dipendenze della cooperativa di cui si è sottoscritta quota del capitale sociale).

Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato

Si decade dalla NASpl nel caso si instauri un rapporto di lavoro subordinato con reddito annuale superiore al reddito minimo esente da imposta (€ 8.145,32). Se il rapporto di lavoro non supera i 6 mesi la NASpl viene solo sospesa per il periodo di lavoro.

Se il **reddito annuale è inferiore a € 8.145,32**, si conserva il diritto alla **NASpl ridotta** di un importo pari all'80% del reddito previsto (che deve essere comunicato all'INPS entro 30 giorni), a condizione che non sussistano collegamenti tra il nuovo datore di lavoro e quello per cui il lavoratore aveva in precedenza prestato la sua attività.

Il lavoratore titolare di **più rapporti a part time** che rimanga disoccupato rispetto ad uno di essi e al quale residui un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (€ 8.000 annui) ha diritto alla NASpl, che viene ridotta di un importo pari all'80% del reddito residuo previsto (che deve essere comunicato all'INPS entro 30 giorni).

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale

In caso di **attività lavorativa autonoma o di impresa individuale con reddito inferiore** al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (**€ 8.000** annui per le collaborazioni - **€ 4.800** negli altri casi), si mantiene il diritto alla **NASpl ridotta** dell'80% del reddito previsto (che deve essere comunicato all'INPS entro 1 mese; verrà poi effettuato il ricalcolo sulla base del reddito effettivamente ricavato).

Decadenza

Sono stabiliti i seguenti casi di decadenza:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- mancate comunicazioni all'INPS di inizio di attività lavorativa (subordinata o autonoma);
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato);
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (salvo il diritto a optare per la NASpl).

Ulteriori misure deriveranno dall'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva.

Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione utilizzata come base di calcolo per la NASpl, entro il seguente **limite**:

massimale NASpl X 1,4 (per il 2015: € 1.300 X 1,4 = 1.820).

Qualora i periodi coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione determinino un abbassamento della retribuzione media pensionabile (che costituisce base di calcolo per la pensione), gli stessi periodi (ai fini della misura della pensione) saranno considerati neutri.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA (DIS-COLL)

La DIS-COLL è la misura prevista in via sperimentale per il 2015 per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co. e co.co.pro.) in stato di disoccupazione.

Sostituisce l'indennità una tantum per i collaboratori continuativi (introdotta dalla Riforma Fornero) misura che ha trovato scarsa applicazione a causa del numero elevato di requisiti richiesti per potervi accedere, e le cui risorse vengono destinate al finanziamento della DIS-COLL.

I prerequisiti per poter accedere sono l'iscrizione in via esclusiva alla gestione separata, il non percepire alcun tipo di pensione e il non essere titolari di una partita IVA.

Requisiti:

- stato di disoccupazione;
- almeno 3 mesi di contribuzione dal 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione fino all'insorgenza dello stato di disoccupazione (quindi per il 2015 almeno 3 mesi dal 01/01/2014 fino alla data in cui si rimane disoccupati);

- nell'anno della cessazione almeno 1 mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione con reddito non inferiore alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di 1 mese di contribuzione⁶.

Calcolo

La misura è determinata in base a criteri analoghi a quelli previsti per la NASpl, avendo però a riferimento il periodo dal 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione fino all'insorgenza dello stato di disoccupazione per il computo del reddito medio mensile (base di calcolo della DIS-COLL):

$$\frac{\text{reddito imponibile INPS dal 1° gennaio A.P. fino alla cessazione}}{\text{mesi di contribuzione}} = \text{reddito medio mensile}$$

reddito medio mensile fino a € 1.195 ⁷	75% del reddito medio mensile	Massimale € 1.300 ⁶
	75% di € 1.195 (= € 896,25)	
reddito medio mensile superiore € 1.195	+ 25% della differenza tra reddito medio mensile e € 1.195	

Durata

Numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione intercorsi tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di disoccupazione (quindi dal 1° gennaio 2014 per chi rimane disoccupato nel 2015) e il momento della disoccupazione.

In ogni caso la durata massima non può superare i 6 mesi.

Altre caratteristiche

Non è riconosciuta contribuzione figurativa.

Modalità, termini di presentazione e decorrenza sono uguali a quelli stabiliti per la NASpl, così come sono analoghi i criteri di condizionalità.

In caso di rioccupazione in lavoro subordinato l'indennità viene sospesa sino ad un massimo di 5 giorni (dopo i quali si decade dalla misura).

Le regole sulla compatibilità e parziale cumulabilità con reddito da lavoro autonomo sono uguali a quelle stabilite per la NASpl.

ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE - ASDI

Si tratta di una misura introdotta dal provvedimento in via sperimentale (e resa strutturale dal successivo D.Lgs. n. 148/2015) di cui sono destinatari i lavoratori che abbiano fruito per l'intera sua durata della NASpl, e che "si trovino in una **condizione economica di bisogno**". Sono esclusi coloro che hanno fruito dell'ASpl.

Durata: Massimo 6 mesi (non è definito in quali casi si determina una durata inferiore)

Misura: 75% dell'ultima indennità NASpl con il limite dell'importo dell'assegno sociale (nel 2015 € 448,52) incrementato per gli eventuali carichi familiari (con criteri ancora da definire).

La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione a progetti di politica attiva.

Un decreto ministeriale dovrà definire ulteriori aspetti (individuazione della situazione economica di bisogno del nucleo familiare in base all'ISEE, criteri di priorità nell'accesso in caso di insufficienza delle risorse, incremento in caso di carichi familiari, cumulabilità con redditi da lavoro, caratteristiche del progetto di politica attiva, controlli per evitare la fruizione indebita dell'ASDI, ecc.).

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Il contratto di ricollocazione consiste nella possibilità di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un **servizio di assistenza nella ricerca del lavoro**.

Il disoccupato deve prima effettuare la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità a seguito della quale gli è riconosciuta una "dote individuale di ricollocazione" (voucher) spendibile presso i soggetti accreditati (che avranno diritto ad incassare il voucher soltanto a risultato occupazionale ottenuto).

⁶ Esempio: Per il 2015 il requisito previsto per la DIS-COLL sarà soddisfatto nel caso in cui il rapporto di collaborazione, di durata pari almeno ad un mese, abbia dato luogo ad un reddito almeno pari ad € 647,83 (compenso minimo mensile 1.295,66/2).

⁷ Importo rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

Confronto fra alcune caratteristiche di ASpl, Mini-ASpl e NASpl

ASpl		Mini-ASpl		NASpl																				
<u>Requisiti contributivi</u> Devono essere trascorsi almeno 2 anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione Almeno 1 anno di contribuzione contro la disoccupazione nei 2 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione		<u>Requisiti contributivi</u> Almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione		<u>Requisiti contributivi</u> Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione																				
<u>Durata</u> <table><tr><td rowspan="5">Anno cessaz. rapporto lavoro</td><td colspan="3">Età anagrafica</td></tr><tr><td>Meno di 50 anni</td><td>50 - 54 anni</td><td>Più di 54 anni</td></tr><tr><td>2014</td><td>8 mesi</td><td>12 mesi</td><td>14 mesi</td></tr><tr><td>2015</td><td>10 mesi</td><td>12 mesi</td><td>16 mesi</td></tr><tr><td>2016 e succ.</td><td>12 mesi</td><td>12 mesi</td><td>18 mesi</td></tr></table>		Anno cessaz. rapporto lavoro	Età anagrafica			Meno di 50 anni	50 - 54 anni	Più di 54 anni	2014	8 mesi	12 mesi	14 mesi	2015	10 mesi	12 mesi	16 mesi	2016 e succ.	12 mesi	12 mesi	18 mesi	<u>Durata</u> metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 12 mesi Quindi massimo 6 mesi		<u>Durata</u> metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni Quindi massimo 24 mesi	
Anno cessaz. rapporto lavoro	Età anagrafica																							
	Meno di 50 anni		50 - 54 anni	Più di 54 anni																				
	2014		8 mesi	12 mesi	14 mesi																			
	2015		10 mesi	12 mesi	16 mesi																			
	2016 e succ.	12 mesi	12 mesi	18 mesi																				
<u>Calcolo (uguale per ASpl e mini-ASpl)</u> Retribuzione imponibile INPS ultimi 2 anni Settimane di contribuzione X 4,33 = retribuzione mensile <table><tr><td>retribuzione mensile fino a € 1.195,37</td><td>75% della retribuzione mensile</td><td rowspan="2">massimale € 1.167,91</td></tr><tr><td>retribuzione mensile superiore € 1.195,37</td><td>75% di € 1.195,37 (= € 896,53) + 25% della differenza tra retribuzione mensile e € 1.195,37</td></tr></table>		retribuzione mensile fino a € 1.195,37	75% della retribuzione mensile	massimale € 1.167,91	retribuzione mensile superiore € 1.195,37	75% di € 1.195,37 (= € 896,53) + 25% della differenza tra retribuzione mensile e € 1.195,37	<u>Calcolo NASpl</u> Retribuzione imponibile INPS ultimi 4 anni Settimane di contribuzione X 4,33 = retribuzione mensile <table><tr><td>retribuzione mensile fino a € 1.195</td><td>75% della retribuzione mensile</td><td rowspan="2">massimale € 1.300</td></tr><tr><td>retribuzione mensile superiore € 1.195</td><td>75% di € 1.195 (= € 896,25) + 25% della differenza tra retribuzione mensile e € 1.195</td></tr></table>		retribuzione mensile fino a € 1.195	75% della retribuzione mensile	massimale € 1.300	retribuzione mensile superiore € 1.195	75% di € 1.195 (= € 896,25) + 25% della differenza tra retribuzione mensile e € 1.195											
retribuzione mensile fino a € 1.195,37	75% della retribuzione mensile	massimale € 1.167,91																						
retribuzione mensile superiore € 1.195,37	75% di € 1.195,37 (= € 896,53) + 25% della differenza tra retribuzione mensile e € 1.195,37																							
retribuzione mensile fino a € 1.195	75% della retribuzione mensile	massimale € 1.300																						
retribuzione mensile superiore € 1.195	75% di € 1.195 (= € 896,25) + 25% della differenza tra retribuzione mensile e € 1.195																							
<u>Riduzione dell’ammontare</u> 15% dopo il 6° mese di fruizione 30% dopo il 12° mese di fruizione		<u>Riduzione dell’ammontare</u> No (durata massima 6 mesi)		<u>Riduzione dell’ammontare</u> 3% ogni mese (rispetto al precedente) a partire dal 4° mese																				